

Codice A1816A

D.D. 3 ottobre 2018, n. 3137

Legge Regionale 09.08.89, n. 45 - Autorizzazione per realizzazione opere urbanizzazione nel Comune di Bra (CN) via don Luigi Orione. Richiedente Ditta FFB di Fogliacco Mario & C. snc.

Preso atto che:

la ditta FFB di FOGLIACCO MARIO & C. snc richiede, con istanza pervenuta in data 30/07/2018 (prot. n. 34998) ai sensi della LR 45/1989, di effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo per la costruzione di nuovi edifici abitativi nel comune di Bra via don Luigi Orione;

la ditta FFB di FOGLIACCO MARIO & C. snc prevede di costruire, in area PECLI (piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa) approvato con DGC n. 205 del 29/09/15, nuovi edifici abitativi in fasi successive per singoli lotti. L'area si presenta quasi pianeggiante con debole inclinazione verso sud ovest, al margine di rilievi collinari. È assente il bosco. Non sono presenti fenomeni di dissesto originati da frane e corsi d'acqua. Il sottosuolo risulta localmente costituito da sabbie limose sottostanti una modesta copertura di terreno argilloso. Le acque sotterranee si incontrano ad una profondità di circa 10 m;

le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;

la richiesta pervenuta in data 30/07/18 costituisce variante in corso d'opera di un intervento già autorizzato con determinazione n. 700 del 29/03/2016 e successiva variante autorizzata con determinazione 1639 del 01/07/2016;

in data 08/03/2016 veniva effettuato un sopralluogo con relativo verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, risultato favorevole con prescrizioni;

la variante in esame comporta la realizzazione del *Blocco F* (precedentemente denominato *Blocco B*) rappresentato nella *Tav. 1 V.I.* e costituito da un insieme di edifici a schiera, con una riduzione del volume di scavo pari a 41,60 m³ rispetto a quanto precedentemente definito;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il RDL 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;

determina

- di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la ditta FFB di FOGLIACCO MARIO & C. snc ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo per la costruzione di nuovi edifici abitativi nel comune di Bra via don Luigi Orione per una superficie totale stimata in 2850 m² ed una volumetria risultante di 5400 m³ (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (NCT Comune di Bra foglio 35 map-pali 695 parte – 1158 parte), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti e fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. regimazione delle acque superficiali durante le fasi di lavoro mediante canalizzazioni provvisorie con vasca di decantazione e confluenza successiva e confluenza nel fosso a nord – ovest dell'area;
2. previsione di regimazione finale delle acque superficiali al completamento dei nuovi edifici;
3. nessun intervento di trasformazione o modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della LR 45/89. Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza. È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne verificasse la necessità;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
6. gli eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e sponde di corsi d'acqua;
8. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo nel rispetto delle norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive;
9. le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017 n. 120;
10. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scarto, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
11. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
12. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
13. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
14. deve essere trasmessa a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), la comunicazione di inizio e ultimazione lavori;
15. terminate le opere il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- di stabilire che:

i lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti;

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, nei termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti;

la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. Geol. Matteo BROVERO